

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2023

Allegato al contratto Alisa

9083

Sociosanitarie

Codice Struttura

9083

Parte integrale e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 01.01.2023

al 30.09.2023

STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

Tipologia

ANZIANI - RP RSA MANTENIMENTO

Denominazione

FONDAZIONE ORENGO - DEMORA ONLUS

Indirizzo

Via Marconi 6

Comune

18021 Borgomaro (IM)

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

FONDAZIONE ORENGO - DEMORA ONLUS

Comune Sede legale

Via Marconi 6 - 18021 Borgomaro (IM)

Legale rappresentante

Dott.ssa Leonarda Acquarone

Codice Fiscale

01181900083

Tipologia delle prestazioni

ANZIANI - RP RSA MANTENIMENTO

BUDGET DI PRODUZIONE

€ 368.554,83

Letto e sottoscritto

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

Dott.ssa Leonarda Acquarone

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 218 DEL 28.09.2023

OGGETTO: Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 31/03/2024 ai sensi della DGR 909/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Responsabile della S.C. Controllo di Gestione e del Direttore della S.C. Cure Primarie

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- il DPCM 12 gennaio 2017 ad oggetto: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e ss.mm.ii.;
- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 ad oggetto: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
- la l.r. 29/7/2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria" ai sensi della quale A.Li.Sa. provvede, tra gli altri, alla definizione e stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (art. 3 comma 2, lett. i) in ragione dei fabbisogni sanitari e sociosanitari della popolazione ligure anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 ed in particolare l'art 29 ad oggetto "Modifica all'articolo 3 della l.r. 17/2016";
- la D.G.R. n. 517 del 7/6/2022 ad oggetto: "Disposizioni in merito alla remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale";
- la Deliberazione del Direttore Generale di A.Li.Sa. n.186 del 14.06.2022 ad oggetto: "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Rinnovo contrattuale fino al 31/12/2022";
- la D.G.R. n. 1259 del 16/12/2022 ad oggetto: "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti";
- la deliberazione A.Li.Sa. n. 419 del 29.12.2022 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/09/2023 ai sensi della DGR 1259/2022";
- la DGR n. 842 del 4.08.2023 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 2023 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriale";
- la DGR n. 909 del 25.09.2023 ad oggetto "DGR 1259, del 16/12/2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti". Indirizzi ad A.Li.Sa..";

VISTO l'articolo 15 della richiamata Legge n. 118/2022 che, alle lettere a) e b) del comma 1, modifica, tra l'altro, gli articoli 8 quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/92 come segue:

- alla lettera a) mediante la sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 quater, disponendo che *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131"*;
- alla lettera b) punto 1, mediante l'inserimento, dopo il comma 1 dell'art. 8 quinquies, del comma 1 bis, stabilendo che *"I soggetti privati di cui al comma 1 [interessati dagli Accordi contrattuali] sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7"*.

PRESO ATTO che, con la citata D.G.R.909/23, Regione Liguria *"vista l'Intesa, sancita in data 21 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della Salute, recante modifica del decreto 19 dicembre 2022 concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e4 per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie"* e osservato *"che lo schema di decreto di cui a detta Intesa è finalizzato alla modifica del citato decreto ministeriale 19 dicembre 2022, disponendo la proroga del termine di adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni nazionali (di cui all'art. 5 c. 1), alla data del 31 marzo 2024"* ha stabilito quanto segue:

1. *"Di dare mandato ad Alisa di prorogare ulteriormente l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, fino alla data del 31 marzo 2024, o a data antecedente, per le aree di assistenza in cui non si rendessero necessari ulteriori approfondimenti o valutazioni di tipo tecnico.*
2. *di dare atto che agli oneri conseguenti alla proroga si farà fronte, per l'anno 2023, con le risorse assegnate alle Aziende ed Enti del SSR con Deliberazione n. 659/ 2023 mentre, per l'esercizio 2024, gli stessi troveranno copertura a valere sul fondo sanitario indistinto;*
3. *di dare mandato ad A.Li.Sa. e alle ASL del sistema sanitario della Regione Liguria dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione dei contratti e il successivo monitoraggio";*

RITENUTO conseguentemente necessario prendere atto della già menzionata DGR n. 909 del 25.09.2023 e conseguentemente prorogare l'efficacia dei contratti in essere coi soggetti gestori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale dal 01.10.2023 al 31.03.2024;

RITENUTO opportuno che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) provvedano a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa così determinato:

- per il periodo 01.10.2023 – 31.12.2023 pari al 25% del budget annuo oltre agli extrabudget già eventualmente autorizzati;
- per il periodo 01.01.2024 – 31.03.2024 pari al 25% del budget annuo oltre agli extrabudget già eventualmente autorizzati;

RITENUTO altresì opportuno di prevedere che le aziende Sociosanitarie Liguri possano eccedere il budget come sopra individuato, nel caso di inserimenti disposti dall'Autorità giudiziaria, di situazioni urgenti ed indifferibili, di casi che presentano una particolare situazione di criticità clinica, o di altre fattispecie previste dai singoli schemi contrattuali, previa la sola comunicazione ad A.Li.Sa al fine di garantire il monitoraggio del livello di servizio offerto a livello regionale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto della DGR n.909 della 25.09.2023 ad oggetto "DGR 1259, del 16/12/2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti". Indirizzi ad A.Li.Sa..";
2. di prorogare l'efficacia dei contratti in essere coi soggetti gestori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale dal 01.10.2023 al 31.03.2024 ai sensi della DGR 909/2023;
3. di stabilire che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) provvedano a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa così determinato:
 - per il periodo 01.10.2023 – 31.12.2023 pari al 25% del budget annuo oltre agli extrabudget già eventualmente autorizzati;
 - per il periodo 01.01.2024 – 31.03.2024 pari al 25% del budget annuo oltre agli extrabudget già eventualmente autorizzati;
4. di prevedere che le aziende Sociosanitarie Liguri possano eccedere il budget come sopra individuato, nel caso di inserimenti disposti dall'Autorità giudiziaria, di situazioni urgenti ed indifferibili, di casi che presentano una particolare situazione di criticità clinica, o di altre fattispecie previste dai singoli schemi contrattuali, previa la sola comunicazione ad A.Li.Sa;

5. di dare mandato alle AA-SS.LL. di procedere alle eventuali modifiche operative in coerenza con quanto stabilito dalla presente deliberazione;
6. di trasmettere il seguente provvedimento alle Aziende Sanitarie Liguri per gli adempimenti conseguenti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio albo pretorio on line;
8. di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 4 pagine.

IL PROPONENTE

Il **MAURO** della S.C. Controllo di Gestione
PALMIERI
28.09.2023 (Dott. Mauro Palmieri)
11:38:58
GMT+01:00



IL PROPONENTE

Direttore S.C. Cure Primarie
(Dott.ssa Viviana Mauro)

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Troiano)

DANIELA TROIANO
28.09.2023 13:53:23
GMT+01:00

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Pierangelo Sarchi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Filippo Ansaldi)

FILIPPO ANSALDI
28.09.2023
13:54:59
GMT+01:00

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Gristina Giordano)